

Prof. Avv. MARCO TIBERII
Via V. Bellini, 49 - 80135 NAPOLI
Tel. e Fax 081.5648558
Partita IVA 07113740638



ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
per la CAMPANIA

- NAPOLI -

Ricorre la **dott. ssa Maria Mastroianni**, nata a Casagiove (CE) il 24.03.1964 (C.F. MSTMRA64C64B860G) e residente in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Panoramica n. 48/A (C.I. n. AS0740886 rilasciata dal Comune di Castellammare di Stabia il 4.8.2009), rappresentata e difesa - come da procura speciale a margine - dal **prof. avv. Marco Tiberii** (C.F. TBRMRC68R27F839N), con il quale è elettivamente domiciliata presso lo studio in Napoli alla Via Vincenzo Bellini n. 49, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni, a mezzo fax (numero telefonico 081/5648558) o via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: **marcotiberii@avvocatinapoli.legalmail.it**

contro la **REGIONE CAMPANIA**, in persona del legale rappresentante p.t.:

per l'annullamento - previa sospensione: a) dell'atto della Regione Campania (prot. n. 2012-0803694) adottato in data 2 novembre 2012 e comunicato in data 21 novembre 2012, con cui si respinge la richiesta di ammissione in soprannumero della ricorrente, ex art. 3 l. n. 401 del 2000, al corso di formazione specifica in medicina generale 2012-2015, perché: «il Ministero della Salute non finanzia in alcun modo la frequenza del Corso da parte degli allievi in soprannumero, che, pur non beneficiando gli stessi di borsa di studio, implica costi aggiuntivi legati alle spese di organizzazione (docenze, tutoraggio, ecc)»; b) dell'atto della Regione Campania (prot. n. 2012-070187), adottato in data 28 settembre 2012, con cui: «la Regione Campania sulla base di proprie valutazioni ha ritenuto di non dover procedere alla emanazione del bando per l'ammissione in soprannumero al corso per il triennio 2012-2015», ove ritenuto lesivo; b) di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

1) In data 18 settembre 2012, la dott.ssa M. Mastroianni, premesso di essere cittadina italiana e di essersi laureata in medicina e chirurgia in data 13.11.1991, nonché di aver conseguito l'abilitazione nello stesso anno 1991, ha presentato domanda di ammissione al Corso di formazione specifica in Medicina Generale ai sensi dell'art. 3 l. n. 401 del 29.12.2000.

In data 28 settembre 2012, la Regione Campania, con atto prot. n. 0710187 a firma del dirigente, ha dichiarato di aver deciso di non «procedere alla emanazione del bando per l'ammissione in soprannumero al corso per il triennio».

Mandato
Prof. Avv. Marco Tiberii

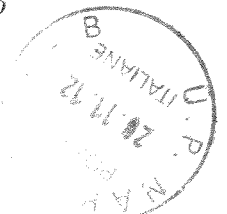
Vi nomino e costituisco m
procuratore e difensore n
presente giudiz
conferendoVi ogni più amp
facoltà di legge di difend
e rappresentarmi ivi comp
quella di sottoscrivere
presente atto, proporre moti
aggiunti, memorie difensive
quant'altro possa occorrere
corso di causa dando sin d'o
per rato e fermo il Vs. operat
Eleggo domicilio con Voi
Napoli alla Via V. Bellini,
49.

Vi autorizzo al trattamento d
dati personali ai sensi e per g
effetti del D.Lgs. 30.06.200
n. 196.

Napoli, 28.11.2012

X Maria Mastroianni
è autografa

Le Tiberii
ne è per e
avvicina
ne riprende
Le Tiberii



12/11/12

Fuso

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0912645 10/12/2012

Mittente: TIBERII AVV. MARCO

Assegnatario: Aggiornamento e formazione del personale

Classifica: 19.1.9. Fascicolo: 5 del 2012



In data 6 ottobre 2012, la dott.ssa M. Mastroianni, in riscontro alla nota citata, ha sottoposto all'amministrazione le seguenti osservazioni : «a) non viene espresso alcun giudizio in ordine alla ammissibilità della richiesta...; b) i richiamati riferimenti di legge, come pure l'ultimo punto circa la decisione della Regione Campania a non emanare il Bando di Concorso, appaiono alquanto generici e comunque non dirimenti...; c) si fa notare che esiste, tra l'altro, un orientamento costante e pacifico della giurisprudenza a favore della ammissibilità, al Corso di formazione specifica in Medicina Generale, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 401/2000, indipendentemente o meno dello specifico bando (cfr. C.d.s, sez. V, 8.9.2010, n. 6513; C.d.s., sez. V, 23.6.2008, n. 3114 ecc.).

Con tale atto recante ad oggetto “*ammissione in soprannumero al Corso di formazione specifica in Medicina Generale 2012-2015*”, infine, la ricorrente ha invitato l'amministrazione a voler disporre, con ogni necessaria premura il provvedimento di ammissione di cui trattasi.

In data 2 novembre 2012, la Regione Campania, con atto prot. n. 2012-0803694, ha respinto la richiesta di ammissione in soprannumero della ricorrente, ex art. 3 l. n. 401 del 2000, al corso di formazione specifica in Medicina Generale 2012-2015, perché: «*il Ministero della Salute non finanzia in alcun modo la frequenza del Corso da parte degli allievi in soprannumero, che, pur non beneficiando gli stessi di borsa di studio, implica costi aggiuntivi legati alle spese di organizzazione (docenze, tutoraggio, ecc)*».

2) Gli atti impugnati sono illegittimi e vanno pertanto annullati, perché inficiati dai seguenti profili d'invalidità autonoma e derivata dagli atti presupposti:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. 29 dicembre 2000, n. 401 e dell'art. 30 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368; eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità; eccesso di potere per carenza dell'istruttoria; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto.

A) L'art. 3 della l. 29 dicembre 2000, n. 401, recante delle “Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario”, all'art. 3 prevede che: **«i laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al d.lgs. 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale».**

L'amministrazione, dunque, respingendo l'istanza di ammissione ha violato il precetto contenuto in tale norma, atteso che la dott.ssa M. Mastroianni possiede tutti i requisiti richiesti per accedere sulla base della disposizione sopra citata in *"soprannumero ai Corsi di formazione specifica di Medicina Generale"*.

La ricorrente, infatti, come autocertificato nella domanda presentata alla Regione Campania, si è laureata in medicina e chirurgia in data 13.11.1991 presso l'Università Federico II, e nel medesimo anno 1999 ha superato l'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione medica e si è iscritta all'albo, come confermato dai documenti che si depositano in giudizio.

B) La disciplina giuridica violata ha tutelato i medici iscritti al corso di laurea prima del 31 dicembre 1991. allorchè non esisteva l'obbligo della formazione necessaria per l'esercizio della medicina generale, introdotto soltanto a partire dal 1 gennaio 1995 dal d.lgs. n. 256 del 1991 (oggi abrogato dall'art. 46 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368) in attuazione della direttiva 86/475/CE.

Con l'art. 21 del d.lgs. n. 368 del 1999 si è dunque stabilito che in attuazione della disciplina comunitaria per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di Medicina Generale e per l'inserimento nelle relative graduatorie regionali è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in Medicina Generale, rilasciato dagli assessorati regionali, all'esito di un corso istituito dalle Regioni.

Tuttavia, per i medici iscritti al corso di laurea in medicina prima del 31 dicembre 1991 e/o abilitati all'esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994 si è prevista la possibilità di frequentare i corsi suddetti senza introdurre alcuna forma di limitazione numerica, e senza dover superare alcuna prova selettiva.

In tal senso, infatti, hanno disposto sia l'art. 3 della l. n. 401 del 2000 già richiamato in precedenza, sia l'art. 30 del d.lgs. n. 368 del 1999, secondo cui: **«in deroga a quanto previsto dall'art. 21, hanno diritto ad esercitare l'attività professionale in qualità di medico di medicina generale i medici chirurghi abilitati all'esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994».**

Del resto un orientamento pacifico e consolidato della giurisprudenza amministrativa ha chiarito che: *«né l'art. 3 della l. n. 401 del 2000, né le altre disposizioni in materia (d.lgs. n. 368/1999) subordinano ad alcun quoziente numerico l'ammissione in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale dei medici iscritti prima del 31 dicembre 1991.*

L'esigenza di contingentamento del numero dei medici da ammettere al

corso in correlazione ai fabbisogni regionali non trova riscontro nella norma esaminata la quale non prevede alcuna procedura di ammissione dei soprannumerari la cui mancata attivazione giustificerebbe e legittimerebbe il diniego di applicazione della l. n. 401/2000 nei confronti di coloro che, avendone diritto, ne facciano richiesta. Ed **ammesso anche che l'afflusso di corsisti soprannumerari a norma della l. n. 401/2000 comporti la necessità di procedere a qualche adattamento organizzativo, è chiaro che si tratterebbe di adempimenti dovuti e che la Regione non potrebbe rimandarne l'attuazione precludendo, in attesa, agli interessati di esercitare il proprio diritto**» (si cfr. T.a.r. Lombardia, Milano, sez. III, 19.11.2008, n. 5456, che sul punto richiama C.d.s., sez. V, 23.6.2008, n. 3114, nonché C.d.s., sez. V, 8.9.2010, n. 6513, secondo cui: «ai sensi dell'art. 3 l. 29.12.2000, n. 401, i laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale hanno titolo all'ammissione su domanda e in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al d.lgs. 8.8.1991 n. 256, senza borsa di studio»; in senso conforme anche T.a.r. Campania Napoli, sez. I, 28.5.2009, n. 3003 e T.a.r. Lombardia Milano, sez. I, 26.3.2003, n. 505, secondo cui: «ai sensi dell'art. 3 l. 29.12.2000, n. 401, è consentita l'iscrizione in soprannumero ai corsi biennali di formazione specifica in medicina generale dei medici iscritti ai rispettivi corsi di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati»).

E' evidente pertanto che la mancata indicazione di un bando apposito, e le altre presunte esigenze organizzative o economiche non possono rappresentare un ostacolo all'accoglimento dell'istanza di ammissione al corso suddetto in soprannumero, quando come nella fattispecie della ricorrente è stato dimostrato il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge. Emerge, dunque, in modo palese oltre alla violazione delle norme rubricate, anche il vizio dell'eccesso di potere della carenza dell'istruttoria e dell'errore sui presupposti di fatto e di diritto.

II) Segue. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione; eccesso di potere per carenza d'istruttoria ed errore sui presupposti di fatto e di diritto.

A) Gli atti impugnati sono illegittimi poiché privi della necessaria motivazione, richiesta dal principio generale previsto dall'art. 3 della legge n. 241 del '90.

Negli atti della procedura in oggetto si ritrovano, infatti, soltanto delle formule di stile: nella prima nota si afferma che «la Regione Campania sulla base di proprie valutazioni ha ritenuto di non dover procedere alla

emanazione del bando per l'ammissione in soprannumero al corso per il triennio 2012-2015»; nella seconda, invece, in sostituzione della precedente inconsistente motivazione, si cambia impostazione per fondare il diniego sulla base di presunte ragioni economiche («la frequenza del Corso da parte degli allievi in soprannumero, che, pur non beneficiando gli stessi di borsa di studio, implica costi aggiuntivi legati alle spese di organizzazione, docenze, tutoraggio, ecc...»).

Tuttavia, in ogni caso, manca qualsiasi riferimento specifico e puntuale in ordine all'individuazione dei necessari presupposti di fatto e di diritto volti a giustificare le decisioni in questa sede impugnate, le quali risultano pertanto illegittime.

La disciplina giuridica sopra citata subordina, infatti, l'esercizio del potere di ammissione in soprannumero al corso suindicato soltanto alla verifica della circostanza che si tratti o di *«laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale»* (cfr. l'art. 3 della l. 29 dicembre 2000, n. 401) oppure di medici chirurghi abilitati all'esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994 (cfr. l'art. 30 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, secondo cui: *«in deroga a quanto previsto dall'art. 21, hanno diritto ad esercitare l'attività professionale in qualità di medico di medicina generale i medici chirurghi abilitati all'esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994»*).

Pertanto, è del tutto evidente che l'amministrazione ha illegittimamente, ovvero senza una motivazione adeguata, negato alla ricorrente la partecipazione al corso suddetto, considerato che negli atti impugnati non si contesta alla dott. ssa M. Mastroianni il possesso di nessuno dei requisiti richiesti dalla legge per essere ammessi al Corso di formazione specifica in Medicina Generale in soprannumero.

Appare, dunque, palese la violazione dell'obbligo della motivazione, dettato dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990, che impone all'amministrazione di: *«indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria»*.

III) Segue. Violazione degli artt. 3 della l. n. 241 del 1990; violazione degli artt. 3 e 97 della Cost.; eccesso di potere per arbitrio, illogicità, ingiustizia manifesta e carenza d'istruttoria; violazione dei principi di efficacia, ragionevolezza tutela dell'affidamento e proporzionalità dell'azione amministrativa; sviamento della funzione pubblica.

A) Gli atti impugnati hanno, dunque, negato la partecipazione al corso prima invocando la circostanza della mancata indicazione di un apposito

avviso, e poi - di fronte alle controdeduzioni con cui si eccepiva che la giurisprudenza ha riconosciuto l'ammissione in soprannumero indipendentemente dalla presenza di un bando specifico – richiamando delle ragioni economiche.

Quest'ultima motivazione, in sostituzione della precedente (l'assenza di un bando specifico), dimostra tuttavia che perfino la controparte riconosce l'infondatezza della prima giustificazione addotta per negare illegittimamente l'ammissione al corso. Inoltre anche la seconda diversa e pretestuosa motivazione finisce con l'evidenziare, ulteriormente, l'inconsistenza della posizione dell'amministrazione.

La disciplina giuridica (l'art. 3 della l. n. 401 del 2000) che, infatti, si doveva applicare sul punto si limita ad affermare che la partecipazione in soprannumero ai corsi di formazione in medicina generale è consentita nei confronti di tutti coloro che si sono iscritti in medicina prima del dicembre del 1991, i quali pertanto **«non hanno diritto alla borsa di studio»**.

Non è dunque possibile negare la partecipazione al corso suddetto per una presunta diversa esigenza di tipo economico, considerato che la norma citata ha correttamente temperato la pretesa alla partecipazione al corso dei medici in soprannumero bilanciandola con la eliminazione della borsa di studio.

D'altro canto l'amministrazione non dimostra e non spiega neanche come l'ammissione di un corsista in soprannumero possa incidere sui costi delle docenze e/o del tutoraggio (sic !).

La Regione, pertanto, in questo modo ha violato i più elementari principi di ragionevolezza, logicità, tutela dell'affidamento, proporzionalità, nonché è incorsa in eccesso di potere per carenza dell'istruttoria.

In tal senso, si ribadisce che la norma citata non subordina l'ammissione in soprannumero ai corsi suddetti alla assenza di spese aggiuntive, ma al contrario attribuisce PREVALENZA ASSOLUTA alla TUTELA dei MEDICI ISCRITTI nei CORSI di LAUREA nel 1991, allorchè non esisteva l'obbligo della formazione necessaria per l'esercizio della medicina generale.

Pertanto, l'amministrazione non soltanto ha negato l'ammissione al corso con un primo atto del tutto immotivato (fondato sulla carenza di un apposito bando), ma successivamente ha perseverato nell'errore adottando un secondo atto parimenti illegittimo ed arbitrario.

Nel caso di specie, dunque, considerato l'accanimento manifestato nel respingere la legittima pretesa della ricorrente, con due motivazioni diverse entrambe del tutto in conferenti, gli atti impugnati sono anche inficiati da

eccesso di potere per illogicità, arbitrarietà, nonché dal probabile vizio dello sviamento della funzione pubblica.

IV. Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis della l. 7 agosto 1990, n. 241/90; violazione dei principi costituzionale dell'art. 3, 24 e 97, del giusto procedimento; violazione del diritto al contraddittorio e del diritto alla difesa in sede procedimentale; eccesso di potere per carenza dell'istruttoria.

Infine, gli atti impugnati sono illegittimi perché sono stati adottati senza la previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'art. 10-bis della l. n. 241 del '90, che impone all'amministrazione di comunicare ai privati, *«prima della formale adozione di un provvedimento negativo...i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti»*.

Alla ricorrente, dunque, non è stata offerta la possibilità di tutelare la propria posizione, rappresentando le circostanze utili alla definizione dell'assetto di interessi sostanziali coinvolti dalla procedura in esame e, pertanto, l'istruttoria condotta dall'amministrazione è risultata assolutamente incompleta e superficiale, come già evidenziato in fatto, per avere l'amministrazione del tutto ignorato il diritto di difesa in sede procedimentale.

La giurisprudenza è unanime nel sostenere che l'art. 10 bis, della l. n. 241 del 1990 è stato introdotto per garantire *«il contraddittorio tra privato e amministrazione prima dell'adozione di un provvedimento negativo e allo scopo, quindi, di far interloquire il privato sulle ragioni ritenute dall'amministrazione ostative all'accoglimento dell'istanza»* (cfr. C.d.S., sez. VI, 17.01.011 n. 256; *«al fine di consentire allo stesso di dedurre tempestivamente, nel procedimento, eventuali circostanze idonee ad influire sul contenuto dell'atto finale»*, così T.a.r. Lazio, sez. I, 10/01/2011 n. 69).

3) DOMANDA di CONDANNA.

Contestualmente alla richiesta di annullamento degli atti impugnati in questa sede si formula espressa richiesta di condanna dell'amministrazione al rilascio del provvedimento di ammissione in soprannumero al corso 2012-2015 di formazione specifica in Medicina Generale, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 401 del 2000.

Al riguardo si specifica che la domanda è proposta ai sensi dell'art. 34, comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 104 del 2010, secondo cui: *«L'azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto è esercitata, nei limiti di*

cui all'art. 31, comma 3, contestualmente all'azione di annullamento del provvedimento di diniego o all'azione avverso il silenzio».

Nel caso di specie, dunque, non vi è dubbio che sussistono i requisiti previsti anche dall'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010, secondo cui: *«il giudice potrà pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbono essere compiuti dall'amministrazione».*

La ricorrente, infatti, come autocertificato nella domanda presentata alla Regione Campania, si è laureata in medicina e chirurgia in data 13.11.1991 presso l'Università Federico II, e nel medesimo anno 1999 ha superato l'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione medica e si è iscritta all'albo, come confermato dai documenti che si depositano in giudizio.

Sussistono pertanto tutti i presupposti ai quali la disciplina giuridica subordina l'esercizio del potere di ammissione in soprannumero al corso suindicato («laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale», secondo l'art. 3 della l. 29 dicembre 2000, n. 401, oppure «hanno diritto ad esercitare l'attività professionale in qualità di medico di medicina generale i medici chirurghi abilitati all'esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994», secondo l'art. 30 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368.

Il rispetto delle norme sopra richiamate, dunque, impone all'amministrazione di procedere all'accoglimento della domanda di ammissione in soprannumero ogni qualvolta, come nel caso di specie, l'istante possenga i requisiti normativi prescritti.

Del resto avendo la regione intimata già adottato due atti nei quali nulla ha contestato alla dott.ssa M. Mastroianni in merito al possesso dei necessari requisiti, ed avendo la medesima amministrazione manifestato la volontà di non voler indire alcun bando per la partecipazione al corso dei soggetti legittimati ad accedervi in soprannumero, non vi è alcuna ragione che consenta alla controparte di non riconoscere la fondatezza della pretesa della ricorrente.

4) La DOMANDA di SOSPENSIONE va accolta per l'illegittimità degli atti impugnati e la presenza del danno grave ed irreparabile.

Per quanto concerne la prima essa si evince da quanto asserito e dimostrato nei precedenti capi di ricorso. Per quanto, invece, riguarda il secondo quest'ultimo è in *re-ipsa*, considerata la natura del provvedimento

impugnato, con il quale s'impedisce alla ricorrente la partecipazione in soprannumero al suindicato corso di formazione. necessario per l'iscrizione nelle graduatorie regionali per la Medicina Generale.

In merito si richiama una recente ordinanza cautelare del T.a.r. Basilicata, sez. I, del 2.12.2010, con la quale: «*considerato che secondo un pacifico e costante orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.s., sez. V, 8.9.2010, n. 6513; C.d.S., sez. V, 23.6.2008, n. 3114; T.a.r. Napoli, sez. I, 28.5.2009, n. 3003; T.a.r. Milano, sez. I, 26.3.2003, n. 505) che questo tribunale condivide, ai sensi dell'art. 3, l. n. 401/2000 i medici, laureati in Medicina e Chirurgia, iscritti al Corso universitario di laurea prima del 31.12.1991 ed abilitati all'esercizio professionale, hanno titolo all'ammissione su domanda e in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al d.lgs. n. 256/1991, senza borsa di studio*»; **è stato sospeso l'atto di diniego impugnato e si è ordinato: «alla Regione Basilicata di ammettere la ricorrente al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale»**. Con la presente, pertanto, il sottoscritto procuratore formula istanza di audizione ex art. 55 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

5. ISTANZA di ADOZIONE della MISURA CAUTELARE PRESIDENZIALE. L'esecuzione dei provvedimenti impugnati arreca conseguenze gravemente irreparabili, tali da non poter attendere fino alla prossima camera di consiglio utile, poiché gli in atti in esame impediscono la partecipazione al corso di formazione in medicina generale della Regione Campania, che secondo gli atti deve cominciare entro il mese di novembre. Atteso, dunque, che ad oggi il corso suddetto non è ancora partito ma è imminente l'avvio, sussistono motivi di estrema gravità ed urgenza che giustificano la richiesta di disporre misure cautelari provvisorie ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, tanto premesso parte ricorrente chiede a Sua Ecc.za il Presidente l'adozione, anche *inaudita altera parte*, di ogni più idonea misura cautelare.

P. Q. M.

voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli, *contrariis reiectis*:

a) accogliere il ricorso e per l'effetto annullare gli atti impugnati indicati in epigrafe, previa adozione di misure cautelari anche *inaudita altera parte*, e/o le altre misure cautelari ritenute idonee, anche definendo il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

b) condannare, previo annullamento degli atti impugnati e verificata la pretesa della ricorrente, la Regione Campania, ai sensi dell'art. 34, comma 1

lett. c) del d.lgs. n. 104 del 2010, modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e), del d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, «*al rilascio del provvedimento richiesto*» che corrisponde all'ammissione in soprannumero al corso di formazione specifica in Medicina Generale 2012-2015, e/o condannare la medesima amministrazione «*all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio*».

Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese. *Ai fini fiscali si dichiara il valore indeterminato del presente ricorso.*

Napoli, 28 novembre 2012

(prof. avv. Marco Tiberii)

RELATA di NOTIFICA

Ai sensi della l. 21.01.1994, n. 53

L'anno 2012, il giorno 28 del mese di novembre, ad istanza e per conto della dott.ssa Maria Mastroianni, con il domicilio indicato in epigrafe, io sottoscritto prof. avv. Marco Tiberii, con studio in Napoli alla Via Vincenzo Bellini n. 49, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli con delibera del 28.02.2012 – autorizzazione n. 695 dell'1.03.2012 – ad avvalermi della facoltà di notifica a norma dell'art. 7 della legge n. 53 del 21.01.1994, previa annotazione al n. 11 e al n. 12 del mio registro cronologico, ho notificato copia del ricorso che precede, conforme al suo originale debitamente sottoscritto anche in mandato, mediante spedizione di copia conforme a suo originale a mezzo plico raccomandato a cura dell'Ufficio postale di Napoli – UFFICIO NAPOLI n. 83.....:

1) Alla REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede in NAPOLI alla Via Santa Lucia n. 81 cap. 80132 previa iscrizione al n. 11 del registro cronologico dello studio legale Tiberii con raccomandata A/R n. 76491838986-8.

2) Alla REGIONE CAMPANIA, in persona del Dirigente p.t., Area Generale di Coordinamento Piano sanitario Regionale Rapporti con gli Organi Istituzionali delle Aziende Sanitarie Locali Settore Aggiornamento e formazione del Personale, domiciliato in NAPOLI alla Via Santa Lucia n. 81 cap. 80132 previa iscrizione al n. 12 del registro cronologico dello studio legale Tiberii con raccomandata A/R n. 76491838987-0.

Per autentica

Per vidimazione

L'Ufficio Postale

Prof. avv. Marco Tiberii

